

IUSLETTER

- periodico di informazione e aggiornamento giuridico -



Serie V

n. **16**

febbraio

2003

COPIA PER:

a cura di

LA SCALA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE
milano - torino - vicenza - padova - verona - mantova

www.lascalaw.com

SOMMARIO

LASCALAW.COM

- 1 Il nuovo Sito dello Studio rinnovato e potenziato.

ATTUALITA' NORMATIVE

- 2 Debitori meglio individuati nelle cambiali.
- 2 Riformata l'attività liquidatoria delle società ancora soggette alla Legge Prodi.

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

- 3 Centrale d'Allarme Interbancaria.
- 3 La tutela dei consumatori esclude le piccole imprese e gli artigiani.
- 3 Mora "*automatica*" per le transazioni commerciali.
- 3 Il *leveraged by out* nella casistica giurisprudenziale.
- 4 Ipoteca a garanzia di apertura di credito ed estensione della garanzia agli interessi.
- 4 Il pegno "*rotativo*" e la sua tipicità giurisprudenziale.
- 4 Assenza di legittimazione del creditore pignoratizio all'esercizio del recesso.
- 5 Contratto autonomo di garanzia e invalidità dell'obbligazione garantita.
- 5 Irretroattività degli effetti del fallimento (in estensione) del socio occulto: l'intervento delle Sezioni Unite.
- 6 Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
- 6 La revocatoria fallimentare degli atti dispositivi del socio illimitatamente responsabile.
- 6 Revocabilità dei pagamenti eseguiti dai terzi.
- 7 Fido assegni, contabilizzazione del portafoglio sbf e revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente.
- 7 Nullità del mutuo fondiario stipulato dal correntista fallito.
- 8 Perentorietà del termine per notificazione del ricorso e del decreto al curatore nell'opposizione allo stato passivo.
- 8 Passa il principio di scissione degli effetti tra attori e destinatari dell'atto giudiziario.
- 8 Copie esecutive e pagamento imposta di registro.
- 9 Contratto via Internet e tutela della parte debole.
- 9 Verso la "*retta via*" in tema di *domain name*?

GIURISPRUDENZA

- 10** Selezione delle decisioni più recenti della Corte di Cassazione e dei giudici di merito.

OSSERVATORIO

ANATOCISMO

- 19** Il Tribunale di Crotona riconosce l'esistenza di un uso contrario legittimante il ricorso all'anatocismo *ex art. 1283 c.c.*.
- 19** Conto corrente bancario: possibilità per la banca di variare il tasso di interesse debitore e capitalizzazione trimestrale.
- 20** Anatocismo e capitalizzazione trimestrale degli interessi: mutevolezza di orientamenti.

USURA

- 20** Sussistenza della natura usuraria degli interessi al momento della loro pattuizione.

MERCATI FINANZIARI

- 20** Contratti di garanzia finanziaria.
- 21** Aggiornamento attività Consob.
- 21** Commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

BREVISSIME

- 22** Le garanzie per i nomi di dominio.
- Modulistica elettronica per il Registro delle Imprese.
- Atlante Europeo.

CONVEGNI

- 22** GLI INCONTRI A TEMA PER I LETTORI DI *IUSLETTER*: **mercoledì 26 marzo**, alle 17.00, presso la sede milanese dello Studio.

"La prestazione dei servizi di investimento: patologie"
Contestazioni dei clienti e difese delle banche

COSE NOSTRE

- 22** Il nostro Studio di Mantova cambia indirizzo e recapito telefonico.
- 23** Nuove dallo studio.
- 24** Biblioteca di studio: nuovi acquisti.

LASCALAW.COM

IL NUOVO SITO DELLO STUDIO RINNOVATO E POTENZIATO.

Da quest'anno lo Studio ha rinnovato il proprio Sito Internet **www.lascalaw.com** disponibile *on-line*, nella sua nuova versione, dal 30 gennaio, giorno nel quale è stata organizzata la sua presentazione ufficiale alla clientela.

Non si tratta di un mero aggiornamento "estetico" della grafica, che, anzi, si presenta pressoché immutata: ciò che abbiamo inteso proporre è invece un radicale mutamento dello spirito con il quale essere presenti in Internet

Fino ad oggi, infatti, lo scopo del nostro Sito è stato quello di fornire alla clientela e, più in generale, ai visitatori, il maggior numero di informazioni riguardanti lo Studio (descrizione delle nostre attività, delle sedi, dei collaboratori, della nostra *newsletter*); e ciò al fine di presentare – nella maniera più dettagliata e trasparente possibile – ciò che siamo e ciò che facciamo.

Da oggi lo Studio si propone di offrire qualcosa in più: si propone di mettere a disposizione degli utenti uno "strumento" di comunicazione più completo, che possa fungere da effettivo ausilio all'attività di tutti coloro che con noi lavorano, si formano, si aggiornano.

A tale fine, abbiamo implementato alcune nuove "pagine" con una serie di servizi *on-line*, disponibili per tutti gli utenti che si registreranno al nostro Sito:

Rassegna stampa:

Ogni giorno è disponibile sul sito la rassegna stampa sulle notizie giuridiche ed economiche, selezionata dai principali quotidiani nazionali;

Motore di ricerca:

Due livelli di ricerca (semplice o avanzato) per effettuare l'individuazione di testi, articoli e massime sulla Rassegna Stampa e su Iusletter;

Iusletter *In Progress*:

Oltre alla tradizionale versione di Iusletter, come

sempre disponibile in formato elettronico nella sezione Iusletter-Archivio, abbiamo deciso di mettere a disposizione degli utenti la versione della nostra *newsletter* già durante la fase della redazione di ogni numero.

Si tratta dunque di un vero e proprio *work in progress* che consente di rendere immediatamente fruibile il materiale (contributi, massime, *news*) che, di volta in volta lo Studio avrà elaborato, e che ancora non è stato pubblicato nella sua versione definitiva.

Lex links / Web guide:

Elenco di siti Internet e motori di ricerca (non solo di interesse giuridico) che lo Studio provvede a visionare ed aggiornare periodicamente.

I siti per i quali si segnala il rispettivo link sono accompagnati da una breve recensione (Web guide) ovvero sono raggruppati per categorie omogenee (Links).

Inauguriamo dunque con quest'anno una nuova modalità di "connessione" con tutti i nostri interlocutori, confidando nella potenzialità che lo strumento di Internet offre a chi è interessato ad interagire, nella propria esperienza professionale, in maniera sempre più efficace e completa.

(a.c.f.)

IL NOSTRO STUDIO DI MANTOVA
CAMBIA INDIRIZZO
E
RECAPITO TELEFONICO

Da gennaio lo **Studio di Mantova**
ha cambiato sede;
gli uffici si trovano ora in
Via Principe Amedeo, 33
e rispondono ai seguenti numeri:
tel. 0376/222626
fax 0376/382346

Rimane invariata l'e-mail:
mantova@lascalaw.com

ATTUALITA' NORMATIVE

DEBITORI MEGLIO INDIVIDUATI NELLE CAMBIALI.

L'art. 45, **l.n. 273/2002** (entrata in vigore a partire dal 29 dicembre scorso), ha apportato alcune **modifiche al Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, in materia di titoli cambiari.**

In primo luogo il legislatore, al fine di evitare che siano elevati protesti a carico di omonimi, ha stabilito che l'**obbligato** deve essere **individuato** in **maniera precisa**, mediante l'indicazione, oltre che del **nome**, anche del **luogo** e della **data di nascita** ovvero del **codice fiscale.**

Questa disposizione si applica anche agli stampati delle cambiali che non prevedono ancora lo spazio riservato all'anagrafica: in difetto, il titolo potrebbe essere ritenuto **non valido** e dunque non protestabile.

Analogamente, nel caso di accettazione della cambiale, il trattario deve indicare i propri dati anagrafici appena dopo l'apposizione della sottoscrizione.

Per quanto concerne l'**istanza di cancellazione dei protesti** levati illegittimamente, è previsto che provveda, entro 20 giorni dalla presentazione, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti, il quale ne cura anche l'esecuzione, nell'ipotesi di accoglimento. Contro il silenzio o il diniego di tale soggetto è possibile ricorrere al giudice di pace del luogo di residenza del protestato. (s.d.)

* * *

RIFORMATA L'ATTIVITÀ LIQUIDATORIA DELLE SOCIETÀ ANCORA SOGGETTE ALLA LEGGE PRODI.

La recente approvazione della **l.n. 273/2002**, "*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*" (collegato alla Finanziaria 2002), pubblicata sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2002, ha introdotto ulteriori novità nel già travagliato panorama normativo relativo alla normativa applicabile alle società sottoposte ad

amministrazione straordinaria secondo la disciplina prevista dalla l.n. 95/1979 (c.d. "*Legge Prodi*").

Tale normativa, pur superata dall'introduzione del d.lgs. n. 270/1999, che aveva riformato, sulla scorta della legislazione e della giurisprudenza comunitaria, la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, rimaneva comunque applicabile, ai sensi dell'art. 106 dello stesso d.lgs., alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della normativa riformata.

Tale permanenza aveva suscitato numerosi dibattiti, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, sulla compatibilità della Legge Prodi rispetto alla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato vietati, in dipendenza delle pronunce intervenute sul punto dagli organi giurisdizionali comunitari (cfr. *Iusletter* nn. 11, 13 e 14).

Nell'incertezza testé descritta, si deve segnalare l'art. 7 della nuova legge, che ha stabilito la **cessazione dall'incarico dei commissari straordinari** delle procedure di amministrazione straordinaria tuttora soggette alla Legge Prodi e la loro contestuale **sostituzione** con un **commissario liquidatore** che, a norma del comma 3 del medesimo articolo, proseguirà "*la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa*".

Tale disposizione non pare però così rivoluzionaria come potrebbe sembrare a prima vista, considerato che sembra limitare la propria portata alla mera attività gestoria della società.

Il citato articolo prevede infatti che continueranno ad applicarsi sia l'art. 3 della Legge Prodi (concernente la disciplina di gruppo), sia l'art. 106, comma 1, d.lgs. n. 270/1999, vale a dire la permanente applicazione delle norme della Legge Prodi alle società già assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria al momento dell'entrata in vigore della riforma. (s.b.)

* * *

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIA, di Carmine Ruggiero, in *I Contratti*, n. 11/02, pag. 1031.

In tema di **Centrale d'Allarme Interbancaria** (c.d. C.A.I.) segnaliamo l'interessante articolo apparso su *I Contratti*, n. 11/02, pag. 1031, a firma di Carmine Ruggiero, in cui vengono sintetizzati efficacemente struttura, funzioni e contenuto della banca dati.

L'Autore pone inoltre l'accento sulla necessità di riservatezza dei dati sensibili in essa custoditi; a tal fine l'archivio informatizzato risulta composto da due distinte Sezioni: Centrale, gestita direttamente da Bankitalia, e Remota, alla quale hanno accesso - a livello periferico - Banche, Prefetture e singoli intermediari. (e.g.)

LA TUTELA DEI CONSUMATORI ESCLUDE LE PICCOLE IMPRESE E GLI ARTIGIANI, di Antonio Ciccia, in *Italia Oggi*, 26 novembre 2002.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 469, 20 - 22 novembre 2002 (per la cui massima non ufficiale si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), uniformandosi alle decisioni della Corte di Giustizia Europea, ha dichiarato che le disposizioni contenute negli **artt. 1469-bis** e ss. c.c. **non si applicano alle piccole imprese e agli artigiani**. Secondo la Consulta, poiché la disciplina di tutela delle clausole vessatorie è **riservata al consumatore** - cioè ad una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta - ne restano esclusi coloro che, in forma individuale o collettiva, operano per finalità connesse all'attività economica esercitata.

La Consulta, in primo luogo, ritiene che tale decisione corrisponda all'obiettivo di uniformare la normativa interna con quella degli altri paesi europei. Secondariamente, è opinione della Corte Costituzionale che occorra accordare particolare protezione solo a coloro che agiscono in modo occasionale e sono dunque privi della necessaria competenza per negoziare. (s.d.)

MORA "AUTOMATICA" PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI, di Enrico Fossa, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 22/02, pag. 33.

Nell'articolo segnalato l'Autore affronta i riflessi che produrrà, sui contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002, l'entrata in vigore del **d.lgs. n. 231/2002 in tema di tutela dei creditori** (cfr. *Iusletter* nn. 14 e 15).

In particolare in detto articolo vengono riproposte in modo sintentico le novità essenziali introdotte dalla normativa in esame con particolare riguardo al tema della responsabilità del debitore (al quale è addossato l'onere di provare che il ritardo è a lui non imputabile) e alla **decorrenza degli interessi di mora** (in difetto di pattuizione scritta gli interessi di mora cominceranno a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza).

Un breve accenno viene poi rivolto alle **novità** introdotte **in tema di decreto ingiuntivo**.

In particolare viene sottolineato come tale titolo potrà essere emesso e notificato all'estero con ordine di pagare entro un termine che, per gli intimati residenti in Stati appartenenti all'Unione Europea, potrà essere ridotto fino a venti giorni. (r.f.)

IL LEVERAGED BUY OUT NELLA CASISTICA GIURISPRUDENZIALE, di Niccolò A. Bruno, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, n. 6/02, I, 807.

L'Autore apre l'articolo introducendo il lettore alla nozione propria di questa particolare tecnica di acquisizione che va sotto il nome di **leveraged buy out** (LBO) e che, sinteticamente, consiste nella acquisizione da parte di un soggetto delle azioni della società acquisenda o del complesso aziendale di questa attraverso un massiccio ricorso a capitale di prestito. La complessa operazione di finanziamento si basa sulla capacità di indebitamento dell'entità oggetto di acquisizione.

Il meccanismo del **leveraged buy out** è così riassunto:

- a) costituzione - promossa dai soggetto/i interessati all'acquisizione - di una società *ad hoc* (*Newco*) per effettuare l'operazione di LBO;

- b) ricorso a prestiti garantiti, e non, per sostenere finanziariamente l'acquisizione;
- c) acquisto delle azioni o del complesso aziendale della società acquisenda;
- d) definizione dell'operazione attraverso la fusione tra *Newco* e società acquisita (società *Target*).

L'Autore commenta poi una serie di pronunce giurisprudenziali che hanno caratterizzato la discussione sul problema dei limiti e vantaggi di detta figura. (p.a.)

IPOTECA A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO ED ESTENSIONE DELLA GARANZIA AGLI INTERESSI, di Giorgio Tarzia, in *Il Fallimento*, n. 11/02, pag. 1213.

L'Autore, commentando una sentenza della Corte d'Appello di Genova (App. Genova, 5 febbraio 2002, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), si sofferma ad esaminare il tema dell'**ipoteca per crediti futuri**.

Con il contratto di **apertura di credito** la banca mette a disposizione dell'affidato una somma di denaro per un determinato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Per tale motivo una garanzia concessa a fronte del suddetto negozio giuridico non può che concernere un credito futuro ed eventuale, che sorgerà se e nella misura in cui l'accreditato utilizzerà la somma messa a sua disposizione. Tuttavia, dato che l'apertura di credito è un contratto di natura consensuale e quindi già esiste il rapporto negoziale dal quale potrà nascere il credito garantito, **l'ipoteca può essere iscritta sin dall'inizio**. Ai sensi dell'art. 2809 c.c. è però necessario che nell'ipoteca **sia determinato il credito**, con l'indicazione del suo **massimale**, al fine di permettere agli altri creditori di calcolare l'entità del gravame. In mancanza, l'eventuale credito non potrà considerarsi assistito da privilegio ipotecario.

Analogamente, deve essere **indicata la misura degli interessi convenzionali per un triennio**, affinché la garanzia possa estendersi a questi ultimi *ex art. 2855, comma 2, c.c.* (s.d.)

IL PEGNO "ROTATIVO" E LA SUA TIPICITA' GIURISPRUDENZIALE, di Andrea M. Azzaro, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/02, II, 768.

Si è in presenza del **patto di rotatività** allorché la pattuizione che regola la garanzia preveda la facoltà per una o entrambe le parti di sostituire i beni inizialmente costituiti in pegno, con altri avente valore equivalente, senza che alla sostituzione corrispondano effetti novativi del rapporto originario.

In questa figura l'originario contratto di pegno e le successive convenzioni modificative dell'oggetto sono parti inscindibili di un'unica fattispecie, caratterizzata dalla funzione di garanzia, intesa come il mantenimento della riserva di utilità originariamente costituita a favore del creditore.

Considerata in questi termini, la garanzia resta **inalterata** nonostante la **materiale sostituzione** dei titoli costituiti in pegno. Questo perché ciò che rileva non è l'individualità materiale del bene dato in pegno, bensì la sua **componente di valore**.

La sentenza commentata dall'Autore (Trib. Palermo, 3 ottobre 2000, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), pone l'attenzione oltre che sul profilo funzionale del patto di rotatività anche sulla sua peculiare valenza strutturale, caratterizzata da una convenzione originaria – costitutiva del titolo, vincolante tra le parti ed idonea a dispiegare efficacia esterna del diritto di prelazione – ed una serie di atti successivi, i quali non hanno natura negoziale, ma puramente determinativa dell'oggetto sostitutivo della garanzia.

In sintesi, l'interesse che la garanzia intende proteggere non è quello rappresentato dal conseguimento della singola *res*, ma quello diretto al **conseguimento dell'utilità reale** di cui la cosa è portatrice a prescindere dalla sua componente materiale, ma unicamente riguardando il suo valore economico (col quale si identifica il concetto di garanzia reale). (p.a.)

ASSENZA DI LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO ALL'ESERCIZIO DEL RECESSO, di Antonio A. Boccia, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 23/02, pag. 60.

Con sentenza n. 10144 del 12 luglio 2002 (per la cui massima non ufficiale si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) la Suprema Corte ha statuito che, a seguito di deliberazione dell'assemblea straordinaria di una società per azioni che abbia disposto il **mutamento dell'oggetto sociale**, il **creditore pignoratizio** dell'azionista **non** è legittimato

all'esercizio del **diritto di recesso** dalla società, neppure in via surrogatoria, trattandosi di diritto dispositivo di carattere strettamente personale dell'azionista stesso.

Le ragioni di tale decisione si fondano:

- a) sull'esistenza di una norma in tema di pegno (**art. 2795 c.c.**) la quale attribuisce al creditore pignoratizio la facoltà, previa autorizzazione del giudice, di vendere anticipatamente il bene sottoposto a pegno nelle ipotesi di deterioramento dello stesso o, più in generale, di possibile diminuzione del suo valore.
Infatti l'oggetto sostanziale del pegno non è costituito dai diritti derivanti dalla partecipazione societaria, ma dal valore dei titoli dati in garanzia;
- b) sulla normativa di cui all'**art. 2437**, relativa al diritto di recesso, che pur riconoscendo la natura patrimoniale di tale diritto, precisa che l'esercizio del diritto di recesso è un atto dispositivo, che, in quanto tale, deve restare in capo al titolare delle azioni essendo inscindibilmente connesso allo stato di socio;
- c) sull'impossibilità di esercitare, in **via surrogatoria** da parte del creditore, diritti o azioni che per loro natura (o per legge) **non** possano essere esercitati se non dal loro **titolare** (quale è appunto il diritto di recedere dalla compagine sociale di una società). (p.a.)

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA E INVALIDITA' DELL'OBBLIGAZIONE GARANTITA, di Matteo Ambrosoli, in *I Contratti*, n. 12/02, pag. 1085.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 3326 del 7 marzo 2002 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) ha statuito che **l'invalidità del contratto** da cui deriva **l'obbligazione principale** non si comunica **al contratto autonomo di garanzia**, eccezion fatta per le ipotesi in cui la nullità del primo è dovuta a contrarietà a norme imperative od illiceità della causa e con il negozio autonomo di garanzia si tenda a realizzare il risultato vietato o illecito.

Il **garante autonomo** può **eccepire** unicamente l'invalidità del contratto di garanzia e non anche quella relativa al contratto garantito.

In altri termini si può dire che nonostante esista un collegamento tra contratto autonomo di garanzia e contratto principale, il garante (autonomo) rinuncia a far valere le patologie del contratto principale.

Il collegamento tra i due negozi, infatti, rileva solo nella fase successiva al pagamento (oggetto della garanzia) attraverso la configurazione di un'obbligazione restitutoria a carico del beneficiario della prestazione di garanzia ove ad essa non corrisponda un credito del beneficiario nei confronti del debitore principale.

Quindi qualora non sussista tale diritto di credito in capo al beneficiario, il garante autonomo potrà attivarsi per ottenere la ripetizione della sua prestazione. (p.a.)

IRRETROATTIVITÀ DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO (IN ESTENSIONE) DEL SOCIO OCCULTO: L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE, di Massimo Di Lauro, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/02, II, 581.

La pronuncia della Cass., S.U., 7 giugno 2002, n. 8257 (per la cui massima si rimanda a *Iusletter* n. 15, Sezione Giurisprudenza) attira l'attenzione dell'Autore sul problema della **retrodatabilità** o meno degli **effetti della dichiarazione di fallimento c.d. in estensione**, assai rilevante, nella pratica, ai fini della decorrenza dei **termini dell'azione revocatoria fallimentare** di cui all'art. 67 l.f..

La sentenza in esame, scostandosi dal più recente orientamento espresso da Cass. n. 6971/1996, ribadisce dunque il più che trentennale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per il quale gli effetti della sentenza in estensione decorrono *ex nunc* dalla dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile.

La Suprema Corte prende le mosse dall'interpretazione dell'art. 147, comma 2, l.f., alla luce della quale la sentenza dichiarativa di fallimento del socio occulto, scoperto successivamente al fallimento della società palese, è una **pronuncia autonoma e distinta** rispetto a quest'ultimo. E tale assunto risulta così vero che anche la presunta funzione correttiva o integrativa della sentenza di estensione, rispetto alla pronuncia dichiarativa del fallimento sociale, non consente – sempre secondo le S.U. – di far risalire alla data di quest'ultimo la decorrenza degli effetti del **fallimento del socio occulto, dichiarato in aggiunta e non in sostituzione di quello sociale**.

L'indirizzo in questione trova poi la sua definitiva

conferma nella norma prevista dall'**art. 148 l.f.** che – pur prevedendo per i due fallimenti la nomina di un solo giudice delegato e di un solo curatore – sancisce la **netta separazione dei patrimoni** (sociale e del socio), con **due distinte masse attive e passive**, la possibilità di **più comitati dei creditori**, e con **chiusura separata dei fallimenti**. (e.g.)

EQUA RIPARAZIONE PER VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO, di Dario Gramaglia, in *Il Fallimento*, n. 12/02, pag. 1333.

Con tre sentenze in pari data (App. Trento, 6 novembre 2001, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), la Corte d'Appello di Trento si è pronunciata sul problema dell'**omesso compimento**, da parte degli organi della Procedura Fallimentare, delle **attività legate alla distribuzione dell'attivo ai creditori**. Nei primi due provvedimenti, la Corte ha accolto il ricorso dei creditori, rilevando la sussistenza di **ingiustificati ritardi della Procedura**, atteso che erano da tempo terminate le azioni revocatorie e tutte le attività strumentali all'acquisizione alla massa di un attivo sufficiente al soddisfacimento dei creditori insinuati. Nell'ultimo caso, la Corte ha invece respinto il ricorso, sulla scorta della considerazione che non si possono confondere i profili attinenti ai ritardi imputabili alla Procedura e gli aspetti relativi all'incapienza dell'attivo fallimentare, addossando sugli organi del Fallimento la frustrazione dei creditori per non aver recuperato integralmente i propri crediti.

La problematica affrontata dalle tre decisioni rientra nel generale contesto della **durata eccessiva dei processi**, regolamentata dalla c.d. Legge Pinto (l.n. 89, 24 marzo 2001). Tale normativa impone alle Corti d'Appello di verificare se in concreto, in relazione alla complessità del caso, al comportamento delle parti e degli organi interessati, il procedimento concorsuale si sia protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario al compimento di tutte le attività necessarie, con particolare riferimento alle azioni revocatorie. (f.m.)

LA REVOCATORIA FALLIMENTARE DEGLI ATTI DISPOSITIVI DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE, di Guglielmo Landolfi, in *Il Diritto Fallimentare*, n.4/02, I, 835.

La lunga ed articolata indagine sul tema, dopo un *excursus* sui più recenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali in materia di revocatoria fallimentare, prende in esame l'istituto della **dichiarazione del fallimento c.d. in estensione** del socio illimitatamente responsabile.

La sottoposizione al concorso di una simile categoria di soci risponde, secondo l'Autore, all'esigenza di attuare la tutela paritaria di tutti i creditori, siano essi sociali o particolari.

Se così è, quali conseguenze discendono sul piano del **presupposto soggettivo** richiesto per giungere alla **revocatoria** degli atti di disposizione da lui compiuti?

Per quanto concerne la c.d. *scientia decoctionis* si giunge alla conclusione per la quale essa dovrà essere **riferita non al socio, bensì alla società**.

E' poi necessario - come conseguenza diretta del fatto che la conoscenza dello stato di insolvenza si riferisce alla società e non al socio - che sussista in capo al terzo anche la **consapevolezza della qualità di socio** illimitatamente responsabile.

Per concludere, si sottolinea come la consapevolezza della qualità di socio in capo al terzo costituisce l'essenziale elemento di collegamento tra l'atto dispositivo del socio e lo stato di decozione della società, indispensabile per trasferire le conseguenze della conoscenza dell'insolvenza di un soggetto (la società) su un atto compiuto da un soggetto diverso (il socio). (e.g.)

REVOCABILITÀ DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAI TERZI, di Aldo Ceccherini, in *Il Fallimento*, n. 11/02, pag. 1256.

L'Autore critica recisamente la sentenza con la quale il Tribunale di Monza (Trib. Monza, 20 novembre 2001, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) si è pronunciato nel senso della **revocabilità del pagamento effettuata dal terzo non fideiussore** ancorchè detto pagamento non sia avvenuto con denaro del fallito e non sia stata esercitata l'azione di rivalsa. Il fondamento di tale pronuncia pare da ricercarsi sia nella **funzione "riequilibratrice"** dell'istituto della revocatoria fallimentare (che avrebbe come scopo quello di ridistribuire le perdite derivanti dallo stato di insolvenza) sia nella sua funzione di

prevenzione che si attuerebbe sanzionando il creditore che riceva un pagamento nella consapevolezza dell'insolvenza. In realtà, ammessa e non concessa la correttezza di tali principi, non pare che la revocabilità del pagamento del terzo possa costituire uno strumento idoneo ad esercitare pressioni psicologiche sul debitore insolvente.

"Si suppone, forse, che del rifiuto di accettare il pagamento del terzo il debitore sia stato messo a conoscenza. Ma sarebbe arduo dimostrare che il creditore dovrebbe rifiutare il pagamento del terzo (in deroga all'art. 1180 c.c.) solo perché il debitore non è in grado di adempiere personalmente e che, nell'interesse dei creditori, dovrebbe provocare un procedimento concorsuale, senza certo ridurre il passivo che parteciperà al concorso, ma sostanzialmente rinunciando alla piena soddisfazione della propria pretesa senza danno per la massa".(l.c.)

FIDO ASSEGNI, CONTABILIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO SBF E REVOCATORIA FALLIMENTARE DELLE RIMESSE IN CONTO CORRENTE, di Vitaliano Donato, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/02, I, 727

Scopo dell'articolo è quello di valutare l'impatto del **c.d. "fido assegni"** e delle *"modalità di accredito del portafoglio salvo buon fine"*, sulla determinazione delle **rimesse solutorie**.

Più precisamente, allorché viene concesso (e provato) un *"fido assegni"*, la data di disponibilità di un **assegno** va anticipata al momento di effettuazione dell'operazione (data contabile), nel limite dell'utilizzo del fido assegni.

La determinazione della **data di disponibilità** presenta matematicamente tre casi possibili:

- 1) data di disponibilità **coincidente con quella contabile**;
- 2) data di disponibilità **successiva a quella contabile**, ma precedente a quella della valuta;
- 3) data di disponibilità **coincidente con quella della valuta**.

Certamente l'anticipazione della data di disponibilità degli assegni versati, comporta normalmente la **riduzione delle scoperture del conto corrente** e quindi dell'importo delle rimesse solutorie. Ciò senza che vi sia alcun cumulo delle facilitazioni atteso che il fido assegni non influisce sulla determinazione del fido per elasticità di cas-

sa ma rileva sotto il diverso profilo dell'anticipazione della disponibilità derivante dal versamento di assegni, e, quindi, solo sul profilo temporale dei saldi.

L'Autore affronta poi le problematiche connesse alle modalità con le quali può essere contabilizzato il fido avente ad oggetto la presentazione di carta commerciale sbf.

In alcuni casi, infatti, avviene che le presentazioni di portafoglio al salvo buon fine non vengano immediatamente girate sul conto corrente, ma rimangano accreditate su un conto transitorio infruttifero, il cui saldo è pari al totale delle presentazioni di portafoglio. Tale conto è strettamente collegato al conto corrente in quanto su quest'ultimo viene automaticamente caricato un **fido** pari al saldo del c.d. conto infruttifero reso **immediatamente disponibile** aumentando così, di volta in volta, il fido per elasticità di cassa (in questo senso cfr. *Iusletter* n. 6, Trib. Brescia, 11 febbraio 2000, n. 1730). (l.c.)

NULLITÀ' DEL MUTUO FONDIARIO STIPULATO DAL CORRENTISTA FALLITO, di Paolo Bosticco, in *Il Fallimento*, n. 12/02, pag. 1341.

L'Autore commenta una sentenza emessa dal Tribunale di Verona, 19 dicembre 2001 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) che, nell'ambito di un'opposizione allo stato passivo, ha dichiarato la **nullità di un contratto di mutuo fondiario** stipulato tra la Banca opponente e la società poi fallita con l'**unico scopo** (questa l'interpretazione del Giudice) di **sostituire i crediti chirografari** delle altre società facenti parte del gruppo con un credito di pari importo di natura privilegiata.

Nel commento si esprime l'apprezzamento per l'*iter* argomentativo seguito dal Giudice, il quale, facendo uso del principio dei negozi giuridici collegati, ha sancito la nullità del mutuo, e della relativa garanzia ipotecaria, stante la circostanza per cui le somme mutate dalla Banca non sarebbero mai entrate nella disponibilità della mutuataria, ma immediatamente destinate alla copertura di un debito pregresso.

Tale omessa disponibilità della somma in capo al mutuatario priverebbe il contratto della propria causa tipica, vale a dire il passaggio di proprietà di una determinata somma di denaro tramite la consegna alla parte mutuataria.

L'Autore, pur condividendo la tesi seguita dalla Corte veronese, da atto della diversa – e, a nostro avviso, più corretta – tesi che sanziona tali contratti solo con la revocabilità e non con la nul-

lità, in quanto le parti, pur volendo conseguire un risultato proibito dall'ordinamento, intendono concludere un diverso negozio, comportando tale fattispecie solo l'inefficacia e non la nullità del contratto.

L'Autore, infine, condivide la scelta operata dalla corte veronese di consentire, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la proposizione di domande riconvenzionali da parte del Curatore, individuando quale termine per tale proposizione la prima udienza del procedimento. (s.b.)

PERENTORIETA' DEL TERMINE PER NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO AL CURATORE NELL'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO, di Antonio Didone, in *Il Fallimento*, n. 11/02, pag. 1204.

L'Autore commenta una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass., 11 giugno 2002, Sez. I, n. 8323, per la cui massima si rimanda a *Iusletter* n. 14, Sezione Giurisprudenza) che ha riconosciuto **natura perentoria** del **termine** fissato dal Giudice al creditore opponente per la **notifica del ricorso** e del decreto al curatore.

Tale decisione ha respinto le eccezioni sollevate dal ricorrente, secondo il quale il termine previsto dall'art. 98, comma 2, l.f., avrebbe natura ordinaria, affermando che la perentorietà di tale termine, pur non espressamente prevista dall'art. 98 l.f., è da considerarsi intimamente correlata al principio di concorsualità previsto dall'art. 98, comma 2, l.f..

Sarebbe infatti contrario a tale spirito l'eventuale trattazione separata delle cause di opposizione allo stato passivo che *"finirebbe per alterare il meccanismo della concorsualità, creando distonie suscettibili di proliferazione di procedimenti separati e non più confluenti in unica decisione in modo unitario, in contrasto con il disposto dell'art. 99 cpv. l.f."*

Il Commentatore contesta tale principio di diritto, argomentando come, in realtà, la prassi fallimentare abbia ormai da tempo abbandonato il principio della unitarietà dei procedimenti di opposizione allo stato passivo, prassi poi avallata da una sentenza della Consulta (Corte Cost., 30 aprile 1986, n. 120) che, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 98, comma 2, l.f., *"nella parte in cui non prevede che la comunicazione al creditore opponente, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione del decreto di fissazione dell'udienza stessa"*, ha praticamente sancito l'impossibilità di una trattazione contestuale delle cause di opposizione allo stato passivo. (s.b.)

PASSA IL PRINCIPIO DI SCISSIONE DEGLI EFFETTI TRA ATTORI E DESTINATARI DELL'ATTO GIUDIZIARIO, di Maria Gentile, in *Guida al Diritto*, n. 48/02, pag. 41.

L'Autore commenta una recente e rivoluzionaria sentenza della Corte Costituzionale (20 – 26 novembre 2002, n. 477, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), individuandone i precedenti e valutandone i probabili effetti. La Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, l.n. 890/1982, nella parte in cui prevedono che la notificazione di un atto a mezzo posta **si perfeziona per il notificante** alla data di ricezione da parte del destinatario, anziché a quella antecedente di **consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario**.

Tali disposizioni contrastano essenzialmente con il diritto di difesa, poiché espongono il notificante al rischio di un'eventuale disfunzione del servizio postale, a lui non addebitabile. Per detto soggetto, pertanto, la procedura va a buon fine nel momento in cui compie le formalità impostegli dalla legge, ovvero con la consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario e ai suoi ausiliari, essendo la successiva attività sottratta al suo controllo.

La Corte Costituzionale ha in tal modo recuperato i principi dalla stessa affermati sin dal 1994 in tema di notificazioni all'estero, principi di carattere generale e quindi riferibili ad ogni tipo di notifica.

Non sono in ogni caso violati i diritti del **destinatario**. Per quest'ultimo, infatti, la notificazione **si perfeziona solo con l'effettiva ricezione del documento** e, fino ad allora, non potrà essergli attribuita nessuna presunzione di conoscenza.

La Consulta ha così riaffermato il principio della separazione degli effetti della notifica, già contemplato in altre norme del nostro ordinamento giuridico, a seconda che gli stessi riguardino la figura del richiedente la notifica ovvero quella del destinatario. (s.d.)

COPIE ESECUTIVE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 522 del 6 dicembre 2002 (per la cui massima non ufficiale si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) ha dichiarato **costituzionalmente illegittimo**, perché contrario agli artt. 3 e 24 Cost., **l'art. 66, d.p.r. n. 131/1986** nella parte in cui **subordina il rilascio della copia esecutiva** di una sentenza **al pagamento dell'imposta di registro**. L'ina-

dempimento dell'obbligazione relativa all'imposta di registro emergente in occasione del processo di cognizione non può infatti avere l'effetto di precluderne lo svolgimento e la conclusione.

Pertanto, nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato ponendolo così in grado di procedere alla riscossione.

L'art. 66 in parola – secondo il giudice delle leggi – viola dunque l'art. 3 Cost., sia per difetto di ragionevolezza, sia per disparità di trattamento fra il cittadino in grado di pagare immediatamente l'imposta di registro (al quale sarebbe consentito, in conseguenza delle sue condizioni economiche, di intraprendere un'azione giudiziaria esecutiva) e quello privo dei mezzi necessari per tale pagamento (al quale, invece, l'onere di versare somme eventualmente ingenti rende la proposizione dell'azione esecutiva difficile e talora impossibile). Lo stesso art. 66 viola poi l'art. 24 Cost., in quanto il diritto di agire in giudizio non può essere condizionato al pagamento di un'imposta. (e.g.)

CONTRATTO VIA INTERNET E TUTELA DELLA PARTE DEBOLE, di Giuseppe Casano e Iacopo P. Cimino, in *I Contratti*, n. 10/02, pag. 869.

Nella nota a sentenza Giudice di Partanna, 1 febbraio 2002, n. 15 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) gli Autori affrontano l'annosa questione relativa ai rapporti intercorrenti tra **contratto telematico**, **contratto per adesione** e **clausole vessatorie**.

Per svolgere tale analisi viene preliminarmente proposta una ricostruzione "funzionale" delle norme volte ad operare un "riequilibrio" nella posizione dei contraenti e quindi viene affrontato il diverso aspetto della qualificazione giuridica del contratto telematico.

L'attenzione viene poi rivolta al problema relativo all'applicabilità dell'**art. 1341 c.c. ai contratti conclusi via Internet** con particolare riguardo al momento in cui potrà ritenersi adempiuto il requisito della specifica sottoscrizione alla presenza della quale la richiamata norma subordina l'efficacia della clausola vessatoria. (r.f.)

VERSO «LA RETTA VIA» IN TEMA DI DOMAIN NAME?, di Giuseppe Cassano, in *Giustizia Civile*, n. 9/02, I, 2307.

Con ordinanza del 23 marzo 2001 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) il Tribunale di Siracusa ha affermato che il **titolare del marchio** ha diritto di valersene in **modo esclusivo** e pertanto è illecito il comportamento di altro imprenditore che se ne avvalga come proprio nome di dominio.

L'art. 1 r.d. n. 929 del 21 giugno 1942 prevede infatti che «i diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio», e precisa il titolare del marchio può comunque utilizzare il segno «nella corrispondenza e nella pubblicità».

Ed è in base a questo rilievo che il **domain name** trova il proprio inquadramento giuridico.

Infatti l'offerta dei servizi, relativamente ai quali il nome di dominio ha funzione distintiva e capacità identificatrice, tramite Internet, si deve ritenere che rientri nell'ambito della sfera di «pubblicità e promozione». In questo senso quindi il nome di dominio, al pari del marchio e/o della denominazione dell'impresa, svolge la funzione di rendere reperibile e visibile nel Web un determinato sito.

Riconosciuta quindi la funzione distintiva e la capacità identificatrice al **domain name** è più che ragionevole considerare assoggettabile tale segno alla **disciplina della concorrenza sleale** e della contraffazione di marchio o di altro segno distintivo tipico. (p.a.)

GIURISPRUDENZA

OBBLIGAZIONI

Cass., 20 settembre 2002, Sez. I, n. 13758, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/02, pag. 1025.

- Nei confronti del **fideiussore in mora** nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia **non** trova applicazione la norma di cui al comma 1 dell'**art. 1224 c.c.**, secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale, che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale e il creditore, è produttiva di **effetti** esclusivamente fra le **parti stipulanti**.

Cass., 20 settembre 2002, Sez. II, n. 13746, in *Guida al Diritto*, n. 48/02, pag. 59.

- Quando nell'**accollo manchi l'adesione** del **creditore**, o perché non abbia inteso aderire all'accordo o perché non interpellato, l'accordo dà luogo a una figura riconosciuta dall'ordinamento, in quanto riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela, e denominata **accollo semplice** o interno; questo è un contratto bilaterale, caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del creditore, con il quale si conviene l'assunzione del debito da parte dell'accollante, senza attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, mentre sorge a carico dell'accollante un generico obbligo di procurare la liberazione del debitore accollato in uno dei modi di estinzione delle obbligazioni previsti dal c.c.. In tale ipotesi l'accollante assolve al proprio compito di **tenere indenne l'accollato** o adempiendo direttamente in veste di terzo, o altrimenti estinguendo l'obbligazione originaria verso il creditore con questi concordando altri mezzi pur non immediatamente soddisfattivi di essa, quale una novazione soggettiva od oggettiva con espromissione liberatoria, o anticipando all'accollato i mezzi occorrenti all'adempimento, ovvero rimborsandogli le somme pagate a tal fine, mentre, nel **caso di mancata osservanza dell'obbligo assunto, risponde** dell'inadempimento nei confronti del **solo accollato** e non anche verso il creditore, terzo rimasto del tutto estraneo all'accordo tra accollante e accollato.

Cass., 30 agosto 2002, Sez. II, n. 12707, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/02, pag. 973.

- All'**obbligo** di **restituire** la somma ricevuta a titolo di **mutuo**, che costituisce un debito unico, sebbene possa essere rateizzato in più versamenti periodici, **non** si applica la **prescrizione quinquennale** prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., relativa ai debiti che debbono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi.

Cass., 28 giugno 2002, Sez. I, n. 9495, in *I Contratti*, n. 11/02, pag. 1026.

- Nell'ipotesi di cessione di un **credito pro solvendo**, in cui il creditore cessionario diviene titolare di due crediti concorrenti, l'uno verso il proprio debitore e l'altro verso il debitore ceduto, si è in presenza di **distinte obbligazioni**, ciascuna avente una propria autonoma causa ed un'attitudine ad essere oggetto di autonomi atti di disposizione, con l'unico limite costituito dal fatto che l'obbligazione originaria è destinata ad estinguersi con la riscossione del credito dal debitore ceduto (art. 1198, comma 1, c.c.), ma senza che tale collegamento, concernente il momento estintivo delle due obbligazioni, comporti la necessità di una loro vita parallela in capo allo stesso titolare.

Cass., 24 gennaio 2002, Sez. V, n. 848, in *I Contratti*, n. 11/02, pag. 977.

- L'art. 1268 c.c., subordinando la **liberazione del debitore** ad una dichiarazione espressa del creditore, **esclude** che la liberazione possa costituire l'effetto di **fatti concludenti**, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa.

Trib. Monza, Sez. dist. Desio, 2 maggio 2002, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 12/02, pag. 453.

- La **confideiussione** implica l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che costoro, mossi da un interesse comune, garantiscono congiuntamente (anche se non contestualmente) il **medesimo debito** ed il medesimo debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art.

1954 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero; non sussiste, invece, una confideiussione, ma una pluralità di autonome fideiussioni allorquando più persone assumono la garanzia fideiussoria ad *unum debitum*, ciascuna però ignorando l'assunzione dell'altra o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, oltre logicamente il caso in cui esse convengano con il creditore di mantenere distinta e separata la propria obbligazione fideiussoria da quella di altri.

L'**azione di regresso** contro gli **altri fideiussori**, prevista dall'art. 1954 c.c., si applica solo al caso della **confideiussione** e non al caso della pluralità di fideiussioni autonome; in tal caso il fideiussore *solvens* subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa posizione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo conseguentemente agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota, anziché soltanto pro quota come nel caso di regresso.

In caso di confideiussione, il **confideiussore** che **abbia adempiuto** l'obbligazione del debitore garantito può **agire** nei confronti degli **altri cogaranti** non solo in via di regresso, ma anche in via di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c..

CONTRATTI

Corte Cost., 20 - 22 novembre 2002, n. 469.

- E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1469-*bis*, secondo comma, del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 Cost., nella parte in cui non equipara al **consumatore** le **piccole imprese** e quelle **artigiane**. Infatti, la finalità della norma è proprio quella di tutelare i soggetti che agiscono in modo occasionale, saltuario e non professionale e sono quindi presumibilmente privi della necessaria competenza per negoziare. (Massima non ufficiale).

Cass., 17 dicembre 2001, Sez. VII, n. 14118, in *I Contratti*, n. 10/02, pag. 902.

- Poiché il **canone** del **contratto di leasing** ha natura di **prestazione periodica**, caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo mediante prestazioni ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, il diritto alla relativa percezione è soggetto alla

prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c..

Giudice di Pace di Partanna, 1 febbraio 2002, n. 15, in *I Contratti*, n. 10/02, pag. 869, con nota di Giuseppe Casano e Iacopo P. Cimino.

- La conclusione di un **contratto di vendita** tramite **Internet** non comporta **accettazione incondizionata delle clausole** contenute nelle condizioni generali pubblicate sul Web, poiché il d.p.r. n. 513/1997, pur riconoscendo efficacia di scrittura privata al documento informatico, non comporta alcuna deroga alla disciplina delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, comma 2, c.c.. Le condizioni di vendita pubblicate da un'azienda su una pagina Web assumono valore di invito a contrarre, che può dar luogo al perfezionamento del negozio giuridico tramite lo stesso mezzo ovvero con i mezzi tradizionali (fax e lettere).

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Cass., 27 settembre 2002, Sez. I, n. 14014, in *Guida al Diritto*, n. 46/02, pag. 43.

- In tema di **libretti di deposito a risparmio**, la particolare **efficacia probatoria** prevista dal comma 2 dell'art. 1835 c.c. si riferisce alle **annotazioni** che effettivamente figurano apposte sul libretto, senza che ne derivi una presunzione legale assoluta per cui debbano considerarsi compiute soltanto le operazioni annotate. Ne consegue che, è **sempre ammessa**, secondo i principi generali della prova dei fatti, la **prova** che un'**operazione**, di versamento o di prelievamento di somme, **non annotata** sul libretto, sia stata effettivamente eseguita.

Cass., 24 settembre 2002, Sez. I, n. 13868, in *Guida al Diritto*, n. 46/02, pag. 49.

- Come stabilito dalle legge di interpretazione autentica, devono intendersi come **usurari** "gli **interessi** che superano il limite della legge nel **momento** in cui sono **promessi** o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", con la conseguenza che per stabilire il carattere usurario degli interessi deve aversi riguardo al momento non della loro dazione, ma della loro stipula.

Cass., 28 giugno 2002, Sez. I, n. 9494, in *I Contratti*, n. 11/02, pag. 1023.

- La causa del **contratto di conto corrente** di corrispondenza implica un **mandato generale** conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Sicché, proprio nell'autorizzazione conferita in via preventiva alla banca dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l'acquisizione da parte della banca di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di una rimessa dello stesso cliente, sul conto, con l'effetto proprio della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore, ovvero, se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio.

Cass., 22 giugno 2001, Sez. I, n. 8524, in *Giustizia Civile*, n. 9/02, I, 2240.

- La **banca** che, nell'**esecuzione dell'incarico** ricevuto dal correntista per l'incasso di ricevute bancarie, si avvalga, ove l'incarico debba eseguirsi su piazza dove non esistono sue filiali, dell'**opera di altra banca** o di un suo corrispondente, non può rimanere esente da **responsabilità** allegando il comportamento del trattario da essa prescelta, giacché essa risponde del fatto di non essersi attivata, anche **vigilando** sul sostituto, affinché l'esecuzione dell'incarico venga compiuta e del fatto che dei suoi esiti il mandante venga tempestivamente informato (nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che aveva giudicato sussistente la violazione dell'obbligo di diligenza della banca mandataria sul rilievo del lungo lasso di tempo trascorso tra l'accredito salvo buon fine delle ricevute bancarie e la comunicazione dello storno per mancato incasso).

Trib. Lecco, 9 settembre 2002, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 12/02, pag. 446.

- La clausola di un contratto di conto corrente che preveda a favore dell'azienda di credito **"la facoltà di modificare i tassi e le condizioni economiche applicati al rapporto"** (rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni della l.n. 154 del 17 febbraio 1992, e delle disposizioni di attuazione), senza però indicare i presupposti per l'esercizio di tale potere di modifica, né i criteri di determinazione del nuovo tasso di interesse, deve ritenersi

nulla per contrarietà alle previsioni generali concernenti la necessaria determinabilità dell'oggetto del contratto e la necessaria pattuizione per iscritto della misura dell'interesse nell'ambito dei contratti bancari. (Massima non ufficiale).

Le **norme dettate dal c.c.** in materia di conto corrente ordinario che prevedono il potere delle parti di stabilire le **scadenze di chiusura e liquidazione** del saldo (art. 1831), la possibilità di considerare nuova rimessa di un nuovo conto il saldo di cui non sia stato richiesto il pagamento alla chiusura conto (art. 1823) e la decorrenza sulle rimesse degli interessi nella misura stabilita dal contratto (art. 1825), **non** possono ritenersi analogicamente **applicabili** alle operazioni in **conto corrente bancario** sia per il mancato riferimento dell'art. 1857 c.c. alle disposizioni richiamate, sia per le differenze sostanziali del meccanismo contabile utilizzato nelle due fattispecie, in quanto, mentre nel conto corrente ordinario è prevista l'inesigibilità ed indisponibilità delle somme a saldo fino alla chiusura del conto, nel conto corrente bancario è prevista la possibilità per il correntista di esigere in ogni momento il saldo attivo o disporne indirettamente.

La teoria secondo cui la **capitalizzazione degli interessi** non sarebbe configurabile sui conti correnti bancari c.d. mossi (che presentino, cioè, movimenti dal lato attivo e dal lato passivo in modo tale che agli scoperti si accompagnino rimesse che eguagliano o superino la misura degli interessi maturati nel periodo di riferimento), fondata sull'assunto che in tal caso, in virtù del principio di imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale espresso dall'art. 1194 c.c., al termine del periodo non esisterebbero interessi da capitalizzare, non è sostenibile, in quanto nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario le operazioni di prelievo e versamento non danno luogo ad autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito ed il debito della banca verso il cliente, con la conseguenza che, nel corso dello svolgimento del rapporto, non è possibile configurare un credito preesistente (liquido ed esigibile) della banca a fronte del quale il pagamento da parte del cliente vada imputato in conto interessi. (Massima non ufficiale). (*Omissis*)

Trib. Verona, 19 dicembre 2001, in *Il Fallimento*, n. 12/02, pag. 1341, con nota di Paolo Bosticco.

- **E' nullo** per difetto di causa il **mutuo fondiario** stipulato tra una banca ed un correntista poi fallito ove il negozio giuridico **non** abbia comportato per il correntista la **disponibilità delle somme mutate**, essendo diretto invece al soddisfo di crediti della banca verso società del grup-

po. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e sino alla prima udienza, il curatore può formulare senza limitazioni domande riconvenzionali verso il creditore opponente.

Trib. Padova, 14 novembre 2001, in *Il Fallimento*, n. 11/02, pag. 1237, con nota di Emilio Di Brizzi.

- La clausola che prevede la **capitalizzazione trimestrale** degli interessi bancari, pattuita prima della scadenza degli stessi, è **nulla per violazione** della norma imperativa di cui all'**art. 1283 c.c.**, non ravvisandosi nella fattispecie un uso normativo derogatorio, ma solo negoziale (in mancanza di *opinio iuris ac necessitatis*).

La clausola di rinvio agli **usi su piazza** per la determinazione del tasso di interesse ultralegale bancario è **nulla** per indeterminabilità dell'oggetto del contratto e per inidoneità della relativa pattuizione sotto il profilo della necessità della scrittura *ex art. 1284 c.c.*

GARANZIE

Cass., 23 settembre 2002, Sez. I, n. 13823, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/02, pag. 1029.

- Nella controversia inerente alla **validità ed alla efficacia di una fideiussione** prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il terzo fideiubente (c.d. fideiussione *omnibus*) non può avere rilievo la sopravvenienza della **l.n. 154 del 17 febbraio 1992** (il cui art. 10, modificando gli artt. 1938 e 1956 c.c., impone la fissazione dell'importo massimo garantito ed esclude la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione), avendo il legislatore espressamente **escluso l'efficacia retroattiva** della nuova disposizione (art. 11 legge cit.).

In tema di contratti bancari, la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati; pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle **condizioni usualmente** praticate dalle aziende di credito **sulla piazza** può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento **per relationem**, sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più di un parametro centralizzato e vincolante.

Alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, in caso di **sconto**, ordinario o cambiario, il **diritto** della banca di ottenere dal cliente la **restituzione** della **somma anticipata** discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell'**inadempimento del debitore ceduto**, il quale opera quale condizione risolutiva dell'erogazione e, pertanto, spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell'inadempienza del terzo; mentre deve considerarsi illegittimo il recesso senza giusta causa, connotato dall'imprevedibilità e dall'arbitrarietà.

Cass., 12 luglio 2002, Sez. I, n. 10144, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 23/12, pag. 54, con nota di Antonio A. Boccia.

- A seguito di deliberazione dell'assemblea straordinaria di una società per azioni, che abbia disposto il **mutamento dell'oggetto sociale**, il **creditore pignoratizio** dell'azionista non è legittimato all'**esercizio del diritto di recesso**, neppure in via surrogatoria, trattandosi di diritto dispositivo di carattere strettamente personale dell'azionista stesso. (Massima non ufficiale).

Cass., 9 maggio 2002, Sez. III, n. 6649, in *I Contratti*, n. 10/02, pag. 917.

- L'istituto della "**confideiussione**" di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un **collegamento** necessario tra le obbligazioni assunte dai **singoli fideiussori** (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretatesi nell'espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nell'eventuale (e - di per sé - ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa.

Cass., 7 marzo 2002, Sez. III, n. 3326, in *I Contratti*, n. 12/02, pag. 1085, con nota di Matteo Ambrosoli.

- Nel **contratto autonomo di garanzia**, che si discosta dalla fideiussione perché deroga al principio dell'accessorietà e al **regime delle eccezioni** consentite al garante, è escluso che il garante possa opporre al creditore eccezioni attinenti alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, ma non anche le eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia. Il fenomeno per cui la stessa situazione vizianta determina insieme la nullità del contratto di base e di quello di garanzia può prodursi solo nel caso in cui il primo è **nullo per contrarietà a norme imperative od illiceità** della causa ed attraverso il secondo si tende ad assicurare il ri-

sultato che l'ordinamento vieta. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso che il fenomeno si verifichi quanto alla pattuizione di interessi ultralegali, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, che si limita ad imporre la forma scritta).

App. Genova, 5 febbraio 2002, in *Il Fallimento*, n. 11/02, pag. 1211, con nota di Giorgio Tarzia.

- E' ammissibile la concessione di **ipoteca** a garanzia di **crediti eventuali e futuri**, purché sia già in essere il rapporto dal quale i crediti potranno sorgere (nella fattispecie, un'apertura di credito bancaria).

L'estensione della garanzia ipotecaria al credito per interessi convenzionali per un triennio presuppone che ne sia indicata la misura nella nota di iscrizione, in mancanza della quale, la garanzia non può estendersi nemmeno agli interessi al tasso legale che matureranno nell'annata in corso alla data del pignoramento, e successivamente fino alla vendita.

Trib. Palermo, 3 ottobre 2000, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/02, II, 768, con nota di Andrea M. Azzaro.

- Il c.d. **patto di rotatività** del pegno ricorre quando la pattuizione costitutiva della garanzia attribuisca ad una o a entrambe le parti la facoltà di sostituire i beni in principio costituiti in garanzia, con altri di equivalente valore, senza che detta sostituzione abbia effetti novativi sul rapporto originario.

La possibilità di **sostituzione dei titoli pignorati** (in ragione della loro scadenza o di altre analoghe vicende) con il patto di rotatività, avuto riguardo all'interesse perseguito dai contraenti, diviene lo strumento per la realizzazione di tale interesse, che è di garanzia e che verrebbe frustrato se ad ogni successivo passaggio si rendesse necessaria una nuova costituzione, senza snaturare il requisito di validità e di efficacia del pegno, poiché la cosa viene considerata non più nella sua individualità, bensì per la sua componente di valore, in sintonia con l'interesse del titolare del diritto che non è rivolto al bene in sé, ma al suo valore economico. Di guisa che è necessario, perché operi questa sorta di pegno *anomalo*, che **la sostituzione della res sia originariamente prevista dai contraenti** risultando da atto scritto - avente data certa - e i beni offerti in sostituzione abbiano lo stesso valore dei beni sostituiti.

Nel pegno rotativo, proprio in ragione della previsione della mera sostituzione dei titoli originari

con altri di analogo valore, si ravvisa non già una vicenda negoziale del tutto sganciata (strutturalmente) dalla precedente, bensì la **mera modificazione dell'oggetto**, che non comporta il sorgere di un nuovo rapporto di garanzia, ma che è funzionale a quello sin dall'origine attuato.

Nel pegno rotativo è l'unicità dello scopo di garanzia che rileva, di guisa che ci si trova di fronte ad un'unica operazione economica, finalizzata alla costituzione della garanzia reale, che si struttura in diversi momenti, tutti funzionalmente collegati ed esplicazione di un solo negozio.

FALLIMENTO

Corte Cost., 28 novembre 2002, n. 493, in *Guida al Diritto*, n. 48/02, pag. 52.

- **L'art. 119 l.f. è costituzionalmente illegittimo** nella parte in cui **esclude la reclamabilità** dinanzi alla Corte d'Appello del **decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento**. La disposizione viola due articoli della Costituzione: l'art. 3 perché riserva un diverso trattamento a situazioni soggettive speculari e meritevoli di paritaria considerazione, quali sono quelle di chi insta per chiusura del fallimento e di chi si oppone a essa e l'art. 24 in quanto comprime la tutela giurisdizionale di chi ha interesse alla chiusura della procedura stessa.

Cass., 5 ottobre 2002, Sez. II, n. 11785, in *Guida al Diritto*, n. 47/02, pag. 59.

- Sussiste sicuramente la cosiddetta **scientia decoctionis** (tale da giustificare la revocatoria del pagamento ricevuto) in capo al soggetto che, vantando un credito nei confronti dell'imprenditore poi fallito, abbia riconosciuto al medesimo una **decurtazione della somma dovuta** accompagnata da una **dilazione nel pagamento**, non potendo l'*accipiens* non accorgersi dell'evidente sintomo di insolvenza del debitore.

Cass., 5 ottobre 2002, Sez. II, n. 11782, in *Guida al Diritto*, n. 47/02, pag. 59.

- Sussiste sicuramente la cosiddetta **scientia decoctionis** (tale da giustificare la revocatoria del pagamento ricevuto) in capo a un istituto di credito che abbia accettato rimesse a copertura di un conto corrente passivo da parte del fallito in un periodo nel quale, dall'**esame dei bilanci** prodottigli dal fallito anno per anno, lo stesso istituto sia in grado di rendersi conto delle perdite esposte nel bilancio fornitogli.

Cass., 13 settembre 2002, Sez. I, n. 13430, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/02, pag. 1006.

- Ai sensi dell'art. 124 l.f., la **cessione dell'azione revocatoria** deve essere **espressamente inserita** nella proposta di concordato e recepita nella **sentenza di omologazione** (la Suprema Corte ha così confermato la sentenza che aveva escluso l'esistenza di un patto di cessione dell'azione revocatoria in relazione alla semplice previsione della cessione "di tutte le attività e dei diritti del fallimento").

Cass., 10 settembre 2002, Sez. I, n. 13159, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/02, pag. 997.

- In tema di **fallimento**, il principio secondo il quale l'atto del **terzo che paghi**, nel periodo sospetto, il **debito dell'imprenditore** insolvente ha rilevanza, ai fini dell'azione revocatoria, soltanto se esso **incide effettivamente sul patrimonio del fallito**, depauperandolo in violazione delle regole della *par condicio* (e ciò tanto se il terzo abbia eseguito il pagamento con denaro del fallito, quanto se, dopo aver pagato, si sia rivalso verso il fallito stesso prima della dichiarazione di fallimento) non trova applicazione nella (diversa) ipotesi di **versamenti effettuati dal terzo sul conto corrente del debitore**, inserendosi, in tal caso, nell'operazione il diaframma del rapporto di conto corrente, nel quale il versamento del terzo è attratto, venendo, per effetto di quello, a costituire una variazione quantitativa del conto (e, cioè, una posta attiva del correntista nella cui titolarità confluisce l'importo accreditato), con la conseguenza che, in tal caso, le **rimesse del terzo sono tout court equiparabili**, ai fini dell'azione revocatoria, **alle rimesse ed ai versamenti del correntista**.

Cass., 10 settembre 2002, Sez. I, n. 13147, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/02, pag. 996.

- L'applicabilità anche in materia fallimentare del principio secondo il quale le spese di un procedimento giurisdizionale seguono la soccombenza postula che, in caso di **revoca della dichiarazione di fallimento**, il **debitore** illegittimamente assoggettato alla relativa procedura possa essere ritenuto **responsabile degli oneri** della procedura stessa **solo** se ed in quanto sia incorso in **comportamenti colposi**, o comunque tali da indurre, nel giudice, l'erroneo convincimento dell'esistenza degli estremi per la dichiarazione di fallimento.

Cass., 4 luglio 2002, S.U., n. 9692, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 10/02, pag. 2630.

- Il decreto con il quale il giudice delegato, nel **procedimento di insinuazione tardiva**, disponga **l'ammissione al passivo di un credito** in modo **non conforme alla richiesta**, deve essere qualificato **atto abnorme** emesso al di fuori di ogni potere e come tale non è impugnabile né con l'appello né con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. potendo essere rimosso in ogni tempo *l'actio nullitatis*.

Cass., 18 gennaio 2002, Sez. I, n. 528, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 23/02, pag. 84.

- La circostanza che il giudice che abbia **dichiarato il fallimento** di una società decida anche in merito all'**opposizione** presentata da uno dei soci avverso l'estensione del fallimento non pone questioni inerenti **l'incompatibilità del giudice**, a fronte del fatto che il ricorso in opposizione non riveste la natura giuridica di una impugnazione, ma la fase a cognizione piena del giudizio di dichiarazione del fallimento. (Massima non ufficiale).

App. Bari, 31 dicembre 2001, in *Il Fallimento*, n. 11/02, pag. 1207.

- Ai fini dell'esercizio dell'**azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria**, la prova della **scientia decoctionis** di un'impresa di gruppo che ha effettuato i pagamenti può essere desunta in via presuntiva dalla dimostrazione della conoscenza da parte del creditore della **crisi del gruppo** alla quale la società debitrice appartiene, nonché della vita finanziaria di tutte le imprese del gruppo e degli effettivi rapporti tra le stesse sia sul piano decisionale, sia su quello operativo.

App. Trento, 6 novembre 2001, in *Il Fallimento*, n. 12/02, pag. 1333, con nota di Dario Gramaglia.

- **L'amministrazione del Ministero della Giustizia è responsabile** dei danni subiti dai creditori per **l'omessa o ritardata esecuzione dei riparti** che le attività fallimentari avrebbero consentito.

Trib. Roma, 18 settembre 2002, in *I Contratti*, n. 10/02, pag. 930.

- Nel caso di **insolvenza dell'utilizzatore di un bene concesso in leasing**, l'appaltatore che abbia eseguito **lavori di restauro** del bene

stesso, per ordine dell'utilizzatore, può esperire l'azione di **indebito arricchimento** nei confronti del concedente, se questi sia rientrato in possesso del bene.

Trib. Castrovillari, decreto, 24 giugno 2002, in *Il Foro Italiano*, 2002, I, 2921.

- E' inammissibile la segnalazione proveniente dal presidente del tribunale, quando l'eventuale insolvenza dell'imprenditore sia emersa in occasione della nomina del liquidatore giudiziario.

Trib. Monza, 20 novembre 2001, in *Il Fallimento*, n. 11/02, pag. 1251, con nota di Aldo Ceccherini.

- Il pagamento del terzo diverso dal fideiussore è **revocabile**, ai sensi dell'art. 67 l.f., anche quando non sia stato eseguito con denaro del fallito, e non sia stata esercitata rivalsa sul patrimonio dell'imprenditore insolvente.

PROCEDIMENTO CIVILE INGIUNTIVO ESECUTIVO

Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 522.

- E' **incostituzionale**, perchè in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'**art. 66 d.p.r. 131/1986** (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) che disciplina la tassazione degli atti giudiziari, nella parte in cui **subordina il rilascio dell'originale** o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata, al **previo pagamento dell'imposta di registro**. (Massima non ufficiale).

Corte Cost., 4 dicembre 2002, n. 506.

- E' **illegittimo l'art. 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827** (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni e indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge a crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esi-

genze di vita e la **pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte**. (Massima non ufficiale).

Corte Cost., 20-26 novembre 2002, n. 477, in *Guida al Diritto*, n. 48/02, pag. 38, con nota di Maria Gentile.

- E' **illegittimo** il combinato **disposto dell'art. 149 c.p.c.** e dell'**art. 4, comma 3, l.n. 890 del 20 novembre 1982** ("Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari"), nella parte in cui prevede che la **notificazione si perfeziona**, per il notificante, alla **data di ricezione dell'atto** da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Corte Cost., 12 novembre 2002, n. 444, in *Guida al Diritto*, n. 46/02, pag. 24.

- E' **costituzionalmente illegittimo l'art. 30-bis c.p.c.**, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di Corte d'Appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 c.p.c..

Cass., 29 ottobre 2002, Sez. III, n. 15249, in *Guida al Diritto*, n. 46/02, pag. 30.

- La **sentenza emessa da giudice collegiale** sottoscritta dal giudice estensore nonché dal componente più anziano del collegio con la **menzione che il presidente è impedito alla sottoscrizione** per essere stato **collocato a riposo** successivamente alla deliberazione della sentenza stessa è **affetta da nullità**, assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il collocamento a riposo, infatti, non costituisce un impedimento di carattere assoluto, che tolga al giudice la possibilità di adempiere al suo diritto dovere di sottoscrivere la sentenza alla cui deliberazione abbia partecipato.

Cass., 22 ottobre 2002, Sez. III, n. 14905, in *Diritto e Giustizia (supplemento)*, n. 41/02, pag. 72.

- Ove una **determinata questione** giuridica - che implichi un accertamento di fatto - **non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata**, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una situazione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di **allegare l'avvenuta** deduzione della questione innanzi al

giudice di merito, ma anche di **indicare in quale** atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. (*Omissis*).

Cass., 27 settembre 2002, Sez. I, n. 14009, in *Guida al Diritto*, n. 46/02, pag. 47.

- A seguito dell'**opposizione a decreto ingiuntivo** con la quale si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, **soltanto l'opponente può produrre domanda riconvenzionale** ai sensi dell'art. 36 c.p.c., qualora sia connessa con quella principale e non ecceda la competenza per valore del giudice dell'opposizione; laddove, l'opposto, proprio in relazione alla sua qualità sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, comportanti una *mutatio libelli* e da considerarsi perciò nuove e inammissibili qualora l'opponente rifiuti di accettare il contraddittorio sulle stesse.

Cass., 23 settembre 2002, Sez. I, n. 13820, in *Guida al Diritto*, n. 46/02, pag. 45.

- L'art. 345 c.p.c. pone un'alternativa allo svolgimento di un **appello chiuso alle nuove prove**, prevedendo non già il divieto *tout court* della loro acquisizione, ma lasciando al prudente apprezzamento del collegio la valutazione in ordine al requisito della loro indispensabilità rispetto alla decisione della controversia.

Nella formulazione novellata, infatti, la disposizione normativa citata (non diversamente da quanto stabilito per le controversie in materia di lavoro) introduce l'anzidetta deroga alla preclusione processuale posta a presidio della non frazionabilità della prova, rimettendo alla **discrezionalità del giudice la verifica della decisività delle nuove prove costituenti**.

Cass., 20 settembre 2002, Sez. I, n. 13761, in *Guida al Diritto*, n. 46/02, pag. 43.

- La **procura** rilasciata con **firma illeggibile** da persona che si qualifica, nella stessa procura o nel contesto dell'atto, come legale rappresentante della persona giuridica privata, **si presume validamente rilasciata** dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del necessario potere rappresentativo e **spetta all'altra parte** non semplicemente dedurre l'illeggibilità della firma, ma **contestare**, con valide e specifiche

ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della persona giuridica.

Cass., 20 settembre 2002, Sez. III, n. 13755, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/02, pag. 1024.

- La validità della notificazione eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, e che la copia non possa essere consegnata nella casa di abitazione, o nel luogo dell'ufficio, dell'industria o del commercio, per mere difficoltà di ordine materiale, ovvero per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate dal precedente art. 139; ne consegue che la **notificazione** eseguita ai sensi dell'**art. 140 c.p.c.** nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici **è nulla quando** questi si sia trasferito altrove ed il **notificante** ne **conosca** (come nella specie), ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'**effettiva residenza**, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa, a norma dell'art. 139 c.p.c.. (*Omissis*).

Cass., 4 settembre 2002, Sez. Lav., n. 12888, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/02, pag. 983.

- L'**omissione della trascrizione nella copia notificata del precetto della procura** e dell'attestazione della sottoscrizione del creditore intimante dà luogo a **nullità sanabile** e la denuncia del relativo vizio è configurabile come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto.

Cass., 19 luglio 2002, Sez. I, n. 10547, in *Il Foro Italiano*, 2002, I, 3015.

- Qualora nel corso di un **giudizio di revocatoria ordinaria** promossa da un creditore, sopravvenga il **fallimento del debitore** convenuto, il creditore - pur quando non venga meno l'interesse ad agire (nella specie, per inerzia del curatore) - perde la legittimazione all'esercizio dell'azione ed il processo deve essere dichiarato **improseguibile**.

Cass., 26 marzo 2002, Sez. II, n. 4310, in *I Contratti*, n. 12/02, pag. 1107.

- La **diffida ad adempiere** può essere fatta nella **forma più idonea** al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge una forma particolare, ed essendo sufficiente per la sua operati-

vità che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha ritenuto che l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica del destinatario, indicata anche nel contratto preliminare, costituisce mezzo idoneo a diffidare ed a costituire in mora il contraente inadempiente).

La **presunzione di conoscenza**, ai sensi dell'art. 1335 c.c., di un atto recettizio in forma scritta opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo di questo all'indirizzo del destinatario, in quanto non è necessario che il mittente ne provi la ricezione da parte del medesimo o di persona autorizzata a riceverlo ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di esecuzione del codice postale. Peraltro, la trasmissione e la consegna di un atto unilaterale recettizio al destinatario può essere dimostrata anche mediante elementi presuntivi, mentre è a carico del destinatario la prova di non averne avuto tempestiva notizia senza sua colpa (fattispecie concernente la diffida ad adempiere un contratto preliminare di vendita).

Cass., 8 ottobre 2001, Sez. II., n. 12325, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 10/02, pag. 2790.

- **L'errore sulle generalità del destinatario** dell'atto notificato (nella specie, desumibile dalla relata di notifica della citazione in appello) comporta **nullità** della notificazione solo se l'errore abbia reso **assolutamente incerta l'individuazione** della persona a cui la notifica è diretta.

Trib. Napoli, 2 febbraio 2002, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 4/02, II, 758.

- Nell'**opposizione all'esecuzione** proposta dal terzo datore di ipoteca, il **debitore principale è il litisconsorte necessario**, con la conseguenza che, se sono proposti due ricorsi in opposizione, poi riuniti, nel primo dei quali non sia stato citato il debitore, le cause devono separarsi, richiamando sul ruolo dell'istruttore il primo ricorso e decidendo definitivamente il secondo ricorso quando il debitore sia stato regolarmente citato, ma sia contumace.

(*Omissis*). Il **contratto di apertura di credito bancario**, il **contratto di finanziamento**, nonché **l'atto di ipoteca, con rogiti** notarili, anche se notificati in forma; esecutiva, **non** possono considerarsi **titoli esecutivi** ex art. 474 c.p.c. perché il debito nasce non con la messa a disposizione della somma, ma con la sua diretta utilizzazione da parte del debitore.

Il terzo datore d'ipoteca, ed il terzo acquirente dell'immobile ipotecato, non sono obbligati in solido col debitore principale giacché essi non sono

soggetti passivi del rapporto obbligatorio ma soltanto assoggettati, nel caso di inadempimento del debitore all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato.

Trib. Milano, 29 gennaio 2002, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 11/02, pag. 422.

- **E' nulla la chiamata in causa** del terzo, contro il quale sia proposta una domanda di garanzia impropria, allorché il **procuratore** del chiamante sia **sfornito di procura** che gli conferisce espressamente **tale potere**. Tuttavia la procura deve considerarsi implicitamente conferita, ove la volontà di chiamare il terzo sia chiaramente manifestata nella comparsa di risposta, e la procura alle liti sia apposta a margine o in calce alla stessa.

DIRITTO D'AUTORE

Trib. Siracusa, ordinanza, 23 marzo 2001, in *Giustizia Civile*, n. 9/02, I, 2299, con nota di Giuseppe Cassano.

- Il **titolare del marchio** ha diritto di valersene in **modo esclusivo** e pertanto è illecito il comportamento di altro imprenditore che se ne avvalga come proprio "*nome di dominio*" (nella specie, mediante offerta di servizi effettuata tramite rete Internet).

PROVA CIVILE

Cass., 13 settembre 2002, Sez. I, n. 13427, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/02, pag. 1005.

- La **copia fotostatica di un assegno**, della quale non sia stata disconosciuta la conformità all'originale, ha la stessa efficacia probatoria del titolo originale.

OSSERVATORIO

ANATOCISMO

IL TRIBUNALE DI CROTONE RICONOSCE L'ESISTENZA DI UN USO CONTRARIO LEGITTIMANTE IL RICORSO ALL'ANATOCISMO EX ART. 1283 C.C..

Sotto poniamo all'attenzione dei Lettori una sentenza del **Tribunale di Crotone** (a disposizione dei Lettori di *Iusletter* nella versione estesa) depositata l'**11 aprile 2000** che, seppur non recentissima, merita di essere segnalata in quanto il giudice calabrese ha riconosciuto destituita di ogni fondamento l'eccezione proposta in sede d'opposizione a decreto ingiuntivo, relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Il Tribunale, pur non ignorando le sentenze della Suprema Corte in senso contrario, non ha ritenuto di discostarsi dall'orientamento *"sinora nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito che ha riconosciuto l'esistenza di "un uso contrario" che legittima il ricorso all'anatocismo ex art. 1283 c.c. nel corso del rapporto di conto corrente bancario"*.

Si rileva inoltre che l'art. 8, l.n.154/1992 – inserendo tra i dati di cui è fatto obbligo dare comunicazione al cliente la *"capitalizzazione degli interessi"* – implicitamente, ma univocamente ne ammette la legittimità.

Per altro verso, si rileva altresì che la capitalizzazione degli interessi nei conti correnti bancari si pone *"come la naturale conseguenza della periodica chiusura del conto corrente e trova il suo aggancio normativo nelle disposizioni in tema di conto corrente ordinario per effetto delle quali gli interessi si liquidano ad ogni chiusura del conto (secondo il meccanismo previsto dagli artt. 1825 e 1831 c.c., che non è incompatibile con il conto corrente bancario e che, anzi, appare ad esso direttamente applicabile, in considerazione dell'espresso richiamo dell'art. 1857 c.c. al principio della tacita approvazione del conto di cui all'art. 1832 c.c.)"*. Con riferimento a quest'ultimo punto, il Tribunale osserva che anche la produzione in giudizio degli estratti conto è trasmissione agli effetti dell'art.1832 c.c..

Ne conseguirebbe che l'eventuale mancanza di un preventivo inoltro stragiudiziale, se esclude il verificarsi di pregresse decadenze e se non può

essere valorizzata in sede di valutazione del contegno processuale della parte istante, *"non esonera la controparte dall'onere della specificità delle contestazioni, risultando una contestazione generica inidonea a vincere la presunzione di veridicità delle scritturazioni della banca"*. (p.a.f.)

* * *

CONTO CORRENTE BANCARIO: POSSIBILITÀ PER LA BANCA DI VARIARE IL TASSO DI INTERESSE DEBITORE E CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE.

Con sentenza del 9 settembre 2002 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) il Tribunale di Lecco ha stabilito l'illegittimità della clausola del conto corrente di corrispondenza che prevede la possibilità per la banca di variare i tassi e le condizioni economiche di detto contratto anche in senso sfavorevole al correntista, e di quella relativa all'applicazione di interessi passivi anatocistici in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c..

Quanto al primo punto, il Giudice, pur riconoscendo che la clausola era, nel caso di specie, ossequiosa delle prescrizioni delle leggi in materia, non conteneva essa alcuna indicazione in ordine ai presupposti per l'esercizio, da parte dell'istituto di credito, del potere di variazione *in peius*.

A tal riguardo il magistrato ha osservato che l'art. 117, comma 5, e l'art. 118 d.lgs. n. 385/1993, così come in precedenza l'art. 4 l.n. 154, del 17 febbraio 1992 (che, per l'appunto, prevedono la **facoltà per la banca di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse** ed ogni altro prezzo e condizione, purchè ciò sia espressamente indicato nel contratto di conto corrente con clausola specificamente approvata dal cliente e le variazioni sfavorevoli siano comunicate al cliente nei termini e nei modi previsti dal CICR), devono essere interpretati nel contesto delle norme sulla determinabilità dell'oggetto del contratto e sulla necessaria pattuizione per iscritto della misura degli interessi nei contratti bancari.

In ordine al secondo punto, il Giudice ha ritenuto **illegittima l'applicazione al rapporto di**

conto corrente di interessi passivi anatocistici trimestralmente capitalizzati.

A suffragio di tale conclusione ha escluso l'esistenza, con riguardo ai contratti bancari, di un uso normativo in deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. ed ha aggiunto che *"non pare condivisibile, al fine di sostenere la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, il richiamo alle disposizioni che, regolando il funzionamento del conto corrente ordinario, prevedono il potere delle parti di stabilire le scadenze di chiusura e liquidazione del saldo (art. 1831 c.c.), la possibilità di considerare rimessa di un nuovo conto il saldo di cui non sia stato richiesto il pagamento in chiusura del conto (art. 1823 c.c.) e la decorrenza sulle rimesse degli interessi nella misura stabilita dal contratto (art. 1825 c.c.), così che la capitalizzazione trimestrale degli interessi deriverebbe non dall'anatocismo, ma dal funzionamento stesso del contratto di conto corrente una volta stabilita contrattualmente la chiusura del conto"*. (p.a.f.)

* * *

ANATOCISMO E CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI: MUTEVOLEZZA DI ORIENTAMENTI.

Segnaliamo infine ai Lettori un interessante articolo di Emilio Di Brizzi in *Il Fallimento* n. 11/02 pag. 1245 a commento della sentenza del Tribunale di Padova del 14 novembre 2001 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) con la quale il magistrato veneto ha dichiarato la **nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi** contenuta in un contratto di conto corrente per violazione del divieto di anatocismo contenuto nell'art. 1283 c.c.. Prendendo spunto dalla predetta sentenza, l'Autore offre un'**ampia panoramica dottrinale e giurisprudenziale** in ordine all'orientamento assunto dalla Cassazione sul tema a partire dal 1999 e successivamente recepito in diverse pronunce di merito. (p.a.f.)

* * *

USURA

SUSSISTENZA DELLA NATURA USURARIA DEGLI INTERESSI AL MOMENTO DELLA LORO PATTUIZIONE.

Il **Tribunale di Catanzaro** con **sentenza** depositata il **19 settembre 2002**, (a disposizione dei Lettori di *Iusletter* nella versione estesa) ha rigettato il ricorso presentato nei confronti di un Istituto di credito, avente ad oggetto un'opposizione ad esecuzione.

Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva la natura usuraria degli interessi convenuti tra il resistente e l'attore nei **contratti di mutuo** posti a fondamento della procedura esecutiva, sostenendo che tale natura doveva essere apprezzata al momento della loro dazione e avendo riguardo alla legge in quel tempo vigente, con la conseguenza che, applicandosi retroattivamente la l.n. 108/1996, le somme richieste dalla Banca a titolo di interessi di mora, superando il limite del c.d. *"tasso soglia"*, stabilito dal Ministero del Tesoro, non potevano essere pretesi perchè illegittimi.

Il Tribunale ha rilevato che sul tema dell'**efficacia retroattiva** (o meno) della normativa in materia di usura, è intervenuto il legislatore che, con il d.l. n. 394 del 29 dicembre 2000, convertito nella l.n. 24 del 28 febbraio 2001, ne ha dato l'interpretazione autentica, spiegando che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, **"la natura usuraria degli interessi deve sussistere al momento della loro dazione"**. Da ciò consegue che gli interessi pretesi dalla Banca nei confronti del ricorrente, **"essendo stati pattuiti in data anteriore all'entrata in vigore della l.n. 108/1996, sono affatto legittimi"**. (p.a.f.)

* * *

MERCATI FINANZIARI

CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 27 giugno 2002, L 168, la

Direttiva n. 2002/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dei Ministri UE, concernente i contratti di garanzia finanziaria.

La direttiva mira ad istituire un regime uniforme nell'Unione per quanto riguarda la fornitura in garanzia di titoli e contante, con costituzione di garanzie reali o trasferimento del titolo di proprietà, compresi i pronti contro termine.

Le parti devono appartenere ad una delle categorie tassativamente indicate dalla Direttiva.

Particolarmente interessante è il fatto che la direttiva, all'art. 8, imponga la disapplicazione delle disposizioni nazionali in tema di insolvenza, ed in particolare delle norme che vieterebbero il realizzo delle garanzie; ciò al fine di garantire la certezza del diritto nelle operazioni transfrontaliere di credito e di migliorare in tal modo la stabilità dei mercati finanziari nell'Unione.

Gli Stati Membri avranno tempo fino al 27 dicembre 2003 per recepire nei propri ordinamenti interni le disposizioni di cui alla normativa comunitaria.

Il testo della Direttiva è disponibile presso lo Studio. (f.m.)

* * *

AGGIORNAMENTO ATTIVITA' CONSOB.

La Consob, nella sua ultima Newsletter settimanale, ha reso noti i dati ed i risultati relativi all'attività svolta nell'anno 2002, con particolare riguardo alle seguenti aree attività:

- normativa (revisione dei regolamenti attuativi del TUF);
- mercati (regolamentazione dei mercati mobiliari);
- vigilanza.

Il dossier è consultabile *on-line* sul sito www.Consob.it, alla sezione "Newsletter". (f.m.)

* * *

COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI.

In data 17 giugno 2002, il Consiglio UE ha adottato la **direttiva in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari**, intendendosi per tale, qualsiasi servizio finanziario suscettibile di essere prestato a distanza, e quindi: servizi bancari, assicurativi, pensionistici individuali, di investimento e di pagamento.

Ciò allo scopo di armonizzare le disposizioni degli Stati Membri su tale delicato tema e di garantire un'elevata soglia di protezione al consumatore.

La direttiva va inserita nel contesto della normativa comunitaria sui contratti a distanza, che vede nella Direttiva 97/7/CE il testo di riferimento fondamentale, ponendosi come strumento in grado di incentivare lo sviluppo del commercio tramite "*mezzi di comunicazione a distanza*" (telefono, fax, Internet) dei servizi finanziari.

A tutela del consumatore, sono stabilite rigide disposizioni limitative di pratiche commerciali abusive o normalmente sgradite, quali l'imposizione all'acquirente di servizi non richiesti e l'invio di messaggi – sms o e-mail – non autorizzati (il c.d. *spamming*).

Sempre a tutela del consumatore, la direttiva impone ai "*fornitori*" dei servizi di cui sopra, precisi obblighi informativi da ottemperare in sede di predisposizione della contrattualistica da sottoporre agli investitori e attribuisce al consumatore il diritto di recedere entro un dato termine, salvo alcune eccezioni.

Il testo integrale della Direttiva è disponibile presso lo Studio. (f.m.)

* * *

BREVISSIME

Le garanzie per i nomi di dominio.

Il Tribunale di Milano, conformandosi alla più recente giurisprudenza di merito, ha dichiarato, con sentenza n. 7063/2002, che il *domain name* di un sito Internet non qualifica un mero indirizzo elettronico, ma costituisce un vero e proprio segno distintivo dell'impresa, assimilabile al marchio e quindi soggetto alle stesse forme di tutela. (s.d.)

* * *

Modulistica elettronica per il Registro delle Imprese.

Il Ministero delle Attività Produttive, con una recente circolare, ha disposto che, a partire del 9 dicembre scorso, tutte le domande, le denunce e gli atti presentati al Registro delle Imprese siano redatti su modulistica elettronica e non più cartacea. E' così iniziato un periodo transitorio che terminerà a giugno p.v., quando, in ottemperanza alla l.n. 340/2000, dovrà obbligatoriamente essere utilizzata la firma digitale. (s.d.)

* * *

Atlante Europeo.

Nel corso del 2003 la Commissione Europea realizzerà un Atlante Giudiziario Europeo in materia civile. Quest'ultimo, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e accessibile via Internet, consentirà a professionisti e cittadini di individuare, nell'ambito dei diversi Stati, le autorità competenti alle quali presentare istanza per notificare atti, assumere prove o far eseguire sentenze. (s.d.)

* * *

CONVEGNI

INCONTRI A TEMA

Mercoledì 26 marzo 2003 alle 17.00, presso il nostro studio, in Milano, Corso Magenta n. 42.

Partecipazione aperta a tutti i lettori di Iusletter.

"LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO: PATOLOGIE"

CONTESTAZIONI DEI CLIENTI
E
DIFESE DELLE BANCHE

(R.S.V.P.)

COSE NOSTRE

IL NOSTRO STUDIO DI MANTOVA
CAMBIA INDIRIZZO
E
RECAPITO TELEFONICO

Da gennaio lo **Studio di Mantova** ha cambiato sede; gli uffici si trovano ora in **Via Principe Amedeo, 33** e rispondono ai seguenti numeri:
tel. 0376/222626
fax 0376/382346

Rimane invariata l'e-mail:
mantova@lascalaw.com

NUOVE DALLO STUDIO

Dal primo gennaio del 2003 **Luciana Cipolla**, nello Studio dal 1998, ove coordina il Team che si occupa di contenzioso societario e commerciale, fallimentare, grandi insolvenze e ristrutturazione dei debiti, è entrata a far parte della compagine dei soci (dalla quale era receduto nell'ottobre precedente Piero Spirandelli).

* * *

Dal mese di dicembre collaborano con la sede milanese dello Studio **Isabella Rago e Francesco Mocci**.

Isabella è nata a Piacenza il 6 agosto 1971.

Laureata presso l'Università degli Studi di Parma, è avvocato dal 23 ottobre 2002. In Studio affianca Silvia Folcini e Laura Gotti occupandosi di diritto delle esecuzioni immobiliari.

Risponde all'interno 319 e la sua mail è: i.rago@lascalaw.com.

Francesco è nato a Nuoro il 30 gennaio 1976 e si è laureato presso l'Università Cattolica di Milano il 18 ottobre 2000 con una tesi in diritto commerciale dal titolo "L'aumento gratuito del capitale".

Fa parte del team, coordinato da Christian Faggella, che si occupa di consulenza contrattuale, con particolare riguardo a quella di diritto bancario, societario e dei mercati finanziari.

Risponde all'interno 329 e la sua mail è: f.mocci@lascalaw.com.

* * *

Dal mese di gennaio **Laura Gotti**, rientrata in Studio dalla maternità, ha ripreso la propria attività collaborando con Silvia Folcini e Isabella Rago, nel team che si occupa di diritto delle esecuzioni immobiliari.

Risponde all'interno 319 e il suo indirizzo di posta elettronica è: l.gotti@lascalaw.com.

* * *

Il 5 dicembre scorso **Cristina Faissola**, collega della sede torinese, è diventata per la terza volta mamma. Al piccolo Andrea e a Cristina, che nei prossimi mesi sarà mamma a tempo pieno, un caloroso abbraccio.

* * *

Dallo scorso mese di gennaio, gli avvocati del nostro Studio sono muniti della "smart card".

Dopo un corso che è stato tenuto presso la nostra sede di Milano da un professionista di Infocamere in collaborazione con Cassaforense, sarà ora possibile utilizzare a tutti gli effetti la firma digitale. In ottemperanza al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la "smart card" consentirà di sottoscrivere contratti e di inviare e-mail, certificandone sia il contenuto che la provenienza.

* * *

Dopo i successi su Simmons & Simmons e Baker & McKenzie, dei quali si è dato conto nel precedente numero di *Iusletter*, continua la marcia sicura della squadra di calcio dello Studio, ancora in vetta alla classifica del Torneo "La Legge nel Pallone", nel quale si sfidano ben diciotto tra i più importanti studi legali italiani.

Sconfitti Pavia e Ansaldo (5-4), Jonesday (2-0) e NCTM (3-0), solo Ernst & Young ha saputo imporci il pareggio (3-3) dopo un incontro bello e appassionante, affrontato con una formazione tanto decimata dagli infortuni, che Christian Faggella ha potuto giocare l'intero match (e la gioia del gol gli è stata negata solo da una strepitosa parata del portiere avversario).

Nelle prossime giornate avversari difficilissimi: Lo Giudice, Toffoletto e, finalmente, Izzi, con il quale La Scala condivide la testa della classifica.

Finora la squadra ha mostrato non solo delle ottime individualità (a iniziare dal capocannoniere Ponso, la stella vicentina, le cui progressioni e potentissime sventole di sinistro sono state sinora il vero terrore del Foro) ma, soprattutto, un gioco tosto e intenso, al quale hanno contribuito i nostri avvocati "stranieri", ormai inseritisi a pieno titolo nel gruppo e nel suo spirito.

Da Renato Lariani (purtroppo infortunatosi dopo il primo incontro e che speriamo di riacquistare presto), ai fratelli Diego e Fabio Monteleone, autentiche colonne difensive, a Francesco Del Stabile, la vera anima del centrocampo: a loro il nostro particolare grazie per il divertimento (...e le soddisfazioni) che ci hanno sinora garantito. Delle gesta future, ovviamente, vi aggiorneremo sui prossimi numeri.

* * *

BIBLIOTECA DI STUDIO: NUOVI ACQUISTI

- CARPI F. – TARUFFO M., **Commentario breve al Codice di Procedura Civile**, CEDAM, 2002.

- CIAN G. – TRABUCCHI A. (a cura di), **Commentario breve al Codice Civile, Complemento giurisprudenziale, Appendice 2002 alla V Edizione**, CEDAM, 2002.

- GABRIELLI E. – MAIMERI, **Contratti bancari, Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da W. BIGIARI**, UTET, 2002.

Il testo, facente parte della nota collana di rassegna di giurisprudenza, tratta analiticamente gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti sui contratti bancari previsti dal codice civile e dedica alcune parti alle novità intervenute negli ultimi anni in tema di contratti stipulati con gli istituti di credito.

- MARTORANO F., **Titoli di credito, Titoli non dematerializzati**, GIUFFRÈ, 2002.

Fondamentale opera, costantemente aggiornata, dedicata all'analisi della disciplina dei titoli di credito prevista dal codice civile e dalla normativa risalente (cambiale e assegno), con espressa esclusione di quella di nuova introduzione (d.lgs. n. 213, 24 giugno 1998), che ha dato vita alla dematerializzazione dei titoli di credito.

- MONTESANO L. – ARIETA G., **Trattato di diritto processuale civile, Volume secondo, Riti differenziati di cognizione**, CEDAM, 2002.

L'opera, divisa in due tomi, rappresenta la seconda parte della esaustiva e sistemica opera dedicata al diritto processuale civile ed è completamente dedicata all'analisi della disciplina dei riti differenziati di cognizione, con l'esclusione del processo esecutivo e del rito sommario.

- TOSCANO F. – RAZZANTE R., **Il segreto bancario nelle indagini tributarie ed antiriciclaggio**, GIUFFRÈ, 2002.

Trattazione dedicata, con riferimenti comparatistici, al tema sempre più attuale del segreto bancario, con particolare attenzione alla derogabilità ai fini tributari (l.n. 413, 30 dicembre 1991) e alla compatibilità con la normativa antiriciclaggio.

- ZUCCALA' G. (a cura di), **Commentario breve al Codice Penale, Complemento giurisprudenziale, Appendice 2002**, CEDAM, 2002.

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 20 gennaio 2003:

Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 6/2002;
Banche e Banchieri, n. 5/2002;
Contratto e Impresa, n. 2/2002;
Contratto e Impresa/Europa, n. 1/2002;
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 2/2002;
Diritto dell'Informazione dell'Informatica, n. 5/2002;
Diritto e Giustizia (supplemento), n. 1/2003;
Diritto e Pratica delle Società, n. 1/2003;
Famiglia e Diritto, n. 6/2002;
Giurisprudenza Commerciale, n. 5/2002;
Giurisprudenza Milanese, n. 12/2002;
Giustizia a Milano, n. 7-8/2002;
Giustizia Civile, n. 10/2002;
Guida al Diritto, n. 2/2003;
I Contratti, n. 12/2002;
Il Corriere Giuridico, n. 12/2002;
Il Diritto Fallimentare, n. 4/2002;
Il Fallimento, n. 12/2002;
Il Foro Italiano, n. 11/2002;
Il Massimario del Foro Italiano, n. 9/2002;
Int'l Lis, n. 4/2002;
Le Nuove Leggi Civili e Commentate, n. 3/2002;
Rivista delle Aste Giudiziarie, n. 109/2003;
Rivista dell'Esecuzione Forzata, n. 3/2002;
Rivista delle Società, n. 5/2002.

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal

Massimario del Foro Italiano.

Questo numero è aggiornato alla **sentenza n. 14217 del 3 ottobre 2002** (n. 9/2002 - fasc. n. 17-18).

La consultazione di tutti i numeri di *Iusletter* dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000) è disponibile in formato elettronico sul sito **www.lascalaw.com**

Questo numero è stato chiuso il giorno 20 gennaio 2003.

IUSLETTER

E' una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01. E' di proprietà dell'Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA
CIPOLLA & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/48007165 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com
TORINO 10143, Via Beaumont, 2 - TEL. 011/489418- FAX 011/4371068 - torino@lascalaw.com
VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com
PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX 049/655813 - padova@lascalaw.com
VERONA 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 04/8008182 - FAX 045/8008484 - verona@lascalaw.com
MANTOVA 46100, Via Principe Amedeo, 33 - TEL. 0376/222626 - FAX 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

Direttore Responsabile

Giuseppe La Scala

Redattore Capo

Luciana Cipolla

Comitato di Redazione

Rossella Federico (coordinamento)
Mara Beretta (editing)
Paolo Antonucci
Simone Bertolotti
Simona Daminelli
Paolo A. Faraone
Ezio Giacalone
Massimo Lattuada
Francesco Mocci

Segreteria di Redazione

Francesca Rossini

Viene distribuita gratuitamente

ai clienti dello studio a cura di Francesca Rossini (f.rossini@lascalaw.com) alla quale ci si può rivolgere per riceverla (anche via e-mail), per ottenere copia di tutto il materiale citato e per ogni relativo approfondimento.

In copertina: Ravenna, Basilica di San Vitale, l'imperatore Giustiniano (particolare).